

FEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT UNIVERSITARIO – FEDERCUSI

TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Sig.ri

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Prof. Luigi Melica | - Presidente |
| - Avv. Marco Treggi | - Componente |
| - Avv. Italo Rocco | - Componente |

DECISIONE

Sul ricorso proposto in data 22 gennaio 2024

da

Sig.ra **Antonio Di Blasi** (C.F. DBLNTN43B08G224B) rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Jacopo Tognon del Foro di Padova (C.F. TGNJCP72A29G224E)

- ricorrente -

contro

C.U.S. Padova A.S.D. (C.F. 80012840288 – P. IVA 00893390286), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Piscini, del Foro di Firenze (C.F. PSCLSS79C14D612C)

- resistente -

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in data 22 gennaio 2024 il Sig. Antonio Di Blasi, aspirante socio anziano del C.U.S. di Padova, ricorreva avverso la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova in data 13 dicembre 2023 e comunicata in data 22 dicembre 2023 chiedendo, previo riconoscimento della validità di trasmissione della domanda di ammissione alla categoria Soci Anziani dallo stesso formulata in data 29 maggio 2023 ex art. 51, comma 6, dello Statuto FederCUSI, di annullare tale decisione e, per l'effetto, di ordinare al Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova l'esame della domanda presentata.

In particolare, parte ricorrente deduceva che si era vista rigettare la domanda di ammissione a Socio Anziano del C.U.S. Padova, presentata tramite il proprio indirizzo di posta elettronica, a causa della modalità di trasmissione della stessa, ritenuta non legittima.

Parte ricorrente deduceva tre motivi a sostegno del proprio gravame.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la illegittimità della decisione rilevando come non sussistessero specifiche disposizioni relative alle modalità di trasmissione della domanda di associazione nell'ambito della regolamentazione di FederCUSI e del C.U.S. di Padova.

Il ricorrente evidenziava come l'art. 17 dello Statuto FederCUSI definisca soci del C.U.S. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione – che deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto – prevedendo poi che i requisiti per l'acquisizione della qualità di socio previsti dagli Statuti dei singoli C.U.S. non possano essere diversi da quelli stabiliti dallo Statuto FederCUSI. Veniva poi evidenziato che – sebbene l'art. 51, comma 6 dello Statuto FederCUSI contenga una disposizione transitoria alla luce della quale era consentito ai C.U.S. di procedere all'iscrizione nella categoria dei soci anziani di coloro che avessero ricoperto incarichi o svolto particolari attività sportive universitarie in seno ai C.U.S. e a FederCUSI nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2022, purché ne avessero fatto domanda entro il 30 maggio 2023 – non sussistevano disposizioni, né all'interno dello Statuto FederCUSI né all'interno nello Statuto C.U.S. 2014, volte a individuare specifiche e puntuali modalità di trasmissione della domanda di ammissione a socio. L'art. 7, comma 4 dello Statuto C.U.S. 2014 stabilisce infatti che per divenire socio effettivo o anziano gli interessati debbano presentare domanda secondo le modalità di attuazione stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. Tuttavia, secondo la ricostruzione prospettata, all'interno del Regolamento Sociale non si rinvenivano disposizioni specifiche relative a tale profilo dovendosi, pertanto, considerare ammissibili tutte le domande presentate allorché il mezzo risultasse idoneo al raggiungimento dello scopo. Parte ricorrente sottolineava che, invece, nel caso di specie, la sua domanda – inviata tramite e-mail con richiesta firmata e documento di identità allegato – era stata rigettata sebbene correttamente presentata nei termini individuati dallo Statuto FederCUSI, atteso che, non risultando prescritta alcuna modalità specifica, doveva considerarsi corretta qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo.

Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente evidenziava due ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato, lamentando da un lato la carenza di motivazione delle ragioni del

mancato accoglimento della domanda di ammissione quale Socio Anziano e, dall'altro, la mancata comunicazione da parte del C.U.S. del rigetto della domanda di ammissione nella forma della raccomandata A/R entro venti giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo, in aperta violazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento di attuazione dello Statuto CUSI. Il ricorrente asseriva che la comunicazione di rigetto inviata via e-mail il 22 dicembre 2023, carente di motivazione, risultava radicalmente nulla e/o inefficace, in quanto, oltre a essere contraria alle formalità previste dalla normativa di settore, non era idonea al raggiungimento dell'effetto conoscitivo da parte del soggetto destinatario, non fornendo certezza in merito al giorno e all'orario esatto della spedizione e della ricezione. Il ricorrente sottolineava poi come la comunicazione via e-mail non fosse equipollente a quella inviata mediante lo strumento della raccomandata A/R, che può equipararsi unicamente a quello della Posta Elettronica Certificata. Veniva pertanto evidenziato come, mentre vi era piena libertà di forma nella presentazione delle domande di ammissione (anche in difetto di espressa previsione), così non poteva ritenersi per il provvedimento di diniego, vincolato all'invio mediante raccomandata A/R con esplicitazione dei motivi.

Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduceva l'illegittimità del mancato accoglimento della domanda di ammissione sulla base del principio della c.d. strumentalità delle forme, di cui all'art. 156, terzo comma c.p.c., alla luce del quale la nullità di un atto non può essere dichiarata quando lo scopo sia stato raggiunto in concreto. Parte ricorrente evidenziava infatti che la domanda, a prescindere dalle modalità di presentazione, fosse stata ricevuta dal Consiglio Direttivo e come lo scopo sotteso alla trasmissione della domanda fosse perciò stato pienamente raggiunto.

Con decreto del 5 marzo veniva fissata l'udienza di discussione del ricorso in data 27 marzo 2024.

In data 22 marzo 2024, il C.U.S. Padova A.S.D. si costituiva con memoria ex art. 32 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., chiedendo al Tribunale di dichiarare la propria incompetenza ovvero di respingere tutte le domande contenute nel ricorso perché inammissibili ovvero, in subordine, infondate, sulla base delle ragioni di seguito brevemente riportate.

In primo luogo il C.U.S., in via pregiudiziale in rito, eccepiva l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva per assenza di tesseramento e/o di rapporto associativo, rilevando, inoltre, sussistere incompetenza e/o carenza di *potestas iudicandi* in capo al Tribunale Federale.

Nel dettaglio la parte resistente rilevava da un lato come il Tribunale fosse stato adito da un soggetto non tesserato, e d'altro lato come la domanda avesse a oggetto l'impugnazione, con sindacato di

legittimità, di una delibera del Consiglio Direttivo del singolo C.U.S. di rigetto della domanda di ammissione. Evidenziava che l'art. 32 dello Statuto stabilisce l'esclusività della giurisdizione federale solo per singoli soci e tesserati. Concludeva quindi come l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. stabilisca - esclusivamente per i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione - il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo, nella specie sussistendo pertanto difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente per assenza di un valido rapporto di tesseramento o associativo.

Parte resistente rilevava poi la non impugnabilità della delibera del Consiglio Direttivo singolo C.U.S. dinanzi alla giustizia Federale, in quanto l'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., in ogni caso rivolto a tesserati o affiliati, confina tale sindacato di legittimità alle delibere dell'assemblea federale e del consiglio federale, nulla prevedendo in merito ai singoli C.U.S. Il resistente sosteneva poi che, anche a voler ammettere l'impugnazione per sindacato di legittimità di una delibera del Consiglio Direttivo del singolo C.U.S., tale possibilità di impugnazione sarebbe riservata ai consiglieri assenti o dissenzienti, mentre il singolo tesserato avrebbe esclusivamente titolo e legittimazione di impugnare le sole delibere assembleari che ledano la sua sfera giuridica.

In secondo luogo il C.U.S., sempre in via pregiudiziale in rito, eccepiva l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto CUSI, che stabilisce, quale rimedio tipico e necessario, il ricorso all'Assemblea dei Soci del C.U.S. contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Secondo la ricostruzione prospettata da parte resistente, tale norma, richiamata espressamente dall'art. 8, comma 4 dello Statuto C.U.S. Padova, se letta in combinato disposto con l'art. 33, comma 1, dello Statuto FederCUSI, che prevede la possibilità di adire gli organi di giustizia federale solo dopo aver esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S., determinerebbe l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e per incompetenza del Tribunale adito.

Nel merito parte resistente deduceva l'infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni.

Il resistente, in via preliminare, eccepiva l'insussistenza del diritto soggettivo posto a fondamento dell'azione, sostenendo l'assenza di un diritto/aspettativa dell'aspirante socio di ingresso nell'associazione meritevole di espressa tutela.

Parte resistente sosteneva poi l'infondatezza del ricorso nel merito e la legittimità della determinazione di rigetto della domanda sulla scorta di quanto stabilito dalla delibera del C.U.S. n. 6/2003, evidenziando la legittima applicazione nella specie di tale deliberazione. In particolare, il resistente riteneva inconferente il richiamo operato da parte ricorrente all'art. 17, comma 4, dello Statuto FederCUSI – in base al quale gli statuti dei singoli C.U.S. non possono fissare requisiti diversi da quelli previsti dallo Statuto FederCUSI per l'acquisizione della qualità di socio – sostenendo come la norma risulti riferita esclusivamente ai requisiti di natura sostanziale. Continuava argomentando che, prevedendo l'art. 17 del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. la possibilità di presentare le domande di iscrizione a soci secondo le modalità previste dai singoli regolamenti, i singoli C.U.S. avrebbero la facoltà di procedimentalizzare l'iter di ammissione. Rilevava poi che, conformemente, anche l'art. 4, comma 1, del Regolamento di Attuazione dello Statuto del C.U.S. Padova (che prevede che le domande di iscrizione dei soci debbano essere presentate al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal regolamento) il richiamo ad altra regolamentazione avrebbe legittimato l'applicazione della delibera n. 6/2003, unica disposizione volta a disciplinare le modalità di presentazione della domanda per i soci anziani, stabilendo che *“tutti i soci dovranno personalmente consegnare la domanda di associazione”*. Il resistente riportava poi come l'esistenza di tale delibera fosse ben conosciuta dagli organi direttivi del C.U.S. Padova, tanto che nella riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023 veniva espressamente stabilito che *“ribadite le modalità di presentazione delle domande associative finora in vigore, al fine di assicurare la maggior partecipazione sociale, è opportuno stabilire che considerata la straordinarietà della situazione, le domande di ammissione a socio del CUS possano essere presentate anche al Presidente del CUS e al Presidente della Commissione Soci”*, dando quindi atto della esistenza di preesistenti specifiche modalità di presentazione delle domande di ammissione. Il resistente rilevava inoltre che la domanda del ricorrente era stata presentata in modo totalmente informale, a mezzo mail ordinaria, in violazione a quanto disposto dalla delibera 6/2003 e dalla riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023.

Il resistente rappresentava poi l'insussistenza di vizi in merito alla comunicazione della mancata ammissione, sottolineando prima come gli eventuali difetti della comunicazione non potessero viziare la delibera medesima e poi come la comunicazione, fatta all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di iscrizione, avesse comunque raggiunto il suo scopo di portare la delibera a conoscenza del soggetto interessato (che, a riprova dell'avvenuta conoscenza della decisione, aveva presentato ricorso).

Da ultimo, il resistente rilevava in ogni caso l'assenza dei requisiti sostanziali per l'ammissione a socio anziano in capo a parte ricorrente, evidenziando come, in difformità di quanto disposto dall'art. 51, comma 6 dello Statuto FederCUSI, nella domanda non fossero indicate attività quale dirigente o atleta del C.U.S. Padova svolte tra il 2000 e il 2022.

All'udienza del 27 marzo 2024 la causa veniva discussa. In esito alla discussione, il Tribunale assegnava alla parte ricorrente termine fino al 3 aprile 2024 per il deposito di un'ulteriore memoria, assegnando a parte resistente termine fino all'8 maggio 2024 per il deposito di una memoria di sola replica, riservando all'esito ogni decisione.

Con memoria del 3 aprile 2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste.

In relazione alla pretesa carenza di legittimazione attiva per assenza di tesseramento e/o rapporto associativo, deduceva come l'art. 32, comma 2 dello Statuto FederCUSI stabilisce che anche coloro che non siano più associati o tesserati sono vincolati alle decisioni degli Organi di Giustizia FederCUSI e hanno l'obbligo di adire tali organi, quando la controversia riguardi questioni relative alle materie di cui al precedente articolo 31 e sia relativa a fatti e circostanze verificatisi in costanza di tesseramento o di adesione. Seguitava chiarendo come per "adesione" si debba necessariamente intendere la fase nella quale gli aspiranti soci presentano le loro domande per l'ammissione all'interno dell'ente e come, pertanto, nella specie sussisterebbe legittimazione attiva. Sottolineava, poi, come la delibera n. 23/2023 sarebbe direttamente lesiva della sfera giuridica di parte ricorrente che pertanto godrebbe di legittimazione attiva alla relativa impugnazione.

Il ricorrente, in relazione all'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI, deduceva sussistere un contrasto tra la normativa del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI e quella del regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova. Il primo, infatti, stabilisce che *"è possibile inoltrare il ricorso all'Assemblea dei Soci del CUS contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo"*, mentre il secondo prevede, in relazione allo stesso tema, che *"ogni socio effettivo od anziano può inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo"*. Secondo la ricostruzione prospettata da parte ricorrente, le sarebbe quindi stata preclusa la possibilità di proporre ricorso all'Assemblea dei Soci, non rivestendo all'attualità la qualifica di socio del C.U.S. Padova; il ricorso all'Assemblea dei Soci, stante l'uso dei termini "è possibile" e "può", sarebbe poi una mera facoltà del soggetto proponente, che sarebbe libero di adire il Tribunale Federale. Parte ricorrente proseguiva sostenendo che l'unico

atto che le era possibile impugnare fosse proprio la delibera del Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova. Da ultimo, per l'ipotesi di ritenuta necessità di adire in via preventiva l'Assemblea dei Soci, il ricorrente chiedeva di essere rimesso in termini per la proposizione del ricorso, stante l'asserita poca chiarezza delle norme statutarie sul punto.

Il ricorrente contestava poi l'eccezione relativa all'insussistenza di un diritto dell'aspirante socio all'ingresso in una libera associazione, asserendo come tale diritto fosse sorto a seguito del verificarsi della palese violazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento nazionale di FederCUSI e del C.U.S. ad opera del resistente. Tale violazione sarebbe stata lesiva del proprio diritto (o della propria aspettativa) alla legittima valutazione della propria domanda di ammissione.

Parte ricorrente replicava poi all'eccezione con la quale era stata dedotta la non conformità della domanda di associazione ai requisiti e alle prescrizioni di cui alla delibera del 6 febbraio 2003, sottolineando come – sebbene l'art. 17, comma 4, dello Statuto FederCUSI, preveda che gli statuti dei singoli C.U.S. non possono fissare requisiti diversi da quelli previsti dallo Statuto FederCUSI per l'acquisizione della qualità di socio, e l'art. 7, comma 4, dello Statuto del C.U.S. Padova del 2014 preveda che per divenire socio effettivo o anziano gli interessati debbano presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S. Padova – negli atti regolamentari richiamati dalle citate disposizioni non si rinvenissero disposizioni relative alla modalità di presentazione delle domande. In aggiunta, il ricorrente evidenziava che la delibera del 6 febbraio 2003, oltre a essere risalente nel tempo, non poteva essere conosciuta dai soggetti che intendevano presentare domanda, non fosse stata idoneamente comunicata agli stessi e non costituisse la fonte regolamentare alla quale fa riferimento l'art. 7 dello Statuto del C.U.S. Padova. Sosteneva, pertanto, come la domanda di associazione dovesse considerarsi formalmente ammissibile e, quindi, pienamente valida.

In merito al vizio della comunicazione di mancata ammissione, parte ricorrente ribadiva che, mentre vi era piena libertà in relazione alle modalità di presentazione della domanda, il provvedimento di diniego era vincolato al mezzo della raccomandata A/R con esplicazione dei motivi, sostenendo che, in virtù dei principi di trasparenza e parità di trattamento, le domande presentate in conformità all'art. 51, comma 6 dello Statuto FederCUSI dovessero ritenersi pienamente valide.

In relazione all'eccezione di assenza dei requisiti sostanziali per l'accesso a socio anziano, parte ricorrente evidenziava che l'oggetto del ricorso non doveva rinvenirsi nella valutazione dei requisiti

sostanziali delle domande presentate – non esaminate nel merito dal Consiglio Direttivo in virtù dell’asserito mancato rispetto del requisito formale della modalità di presentazione – e come quindi tale eccezione fosse radicalmente inammissibile e inconferente. In ogni caso, veniva evidenziato il possesso di tutti i requisiti per l’ammissione a socio anziano del C.U.S. Padova da parte del ricorrente, al quale il resistente contestava l’esclusione per morosità nel 2013. Si rilevava infatti che, stante il trascorrere del tempo e l’assenza di specifiche preclusioni in merito nell’art. 51, comma 6 dello Statuto FederCUSI, il ricorrente avrebbe presentato i requisiti per l’ammissione a socio, eventualmente anche sottoscrivendo un espresso impegno a regolarizzare la precedente posizione. Infine, il ricorrente sosteneva come l’affermazione di controparte relativa alla mancata specificazione, nella domanda di ammissione, di attività quale dirigente o atleta del C.U.S. Padova fosse priva di rilievo perché, in conformità con l’art. 51, comma 6, dello Statuto FederCUSI, egli aveva indicato di aver svolto le attività di *“atleta, come Socio Effettivo Vice Presidente, come Socio Anziano per molti anni. Presidente della Federazione Italiana Scherma dal 1994 al 2005. Nazionale”*.

Con memoria di replica dell’8 aprile 2024, parte resistente evidenziava quanto segue.

Dapprima, in via preliminare, in merito alla dedotta insussistenza di un diritto dell’aspirante socio all’ingresso nella libera associazione, sottolineava che i singoli C.U.S., sebbene svolgano alcune attività a valenza pubblicistica, hanno natura privatistica. La regolamentazione dei rapporti associativi, rimessa interamente all’autonomia del privato e alla regolamentazione codicistica, rientra tra le attività di natura privatistica. Ai sensi dell’art. 17, comma 1 dello Statuto FederCUSI, infatti, il socio è colui che è divenuto tale a seguito dell’accoglimento di iscrizione, mentre ex art. 18 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI, la qualifica di socio viene riconosciuta con l’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo del C.U.S. competente; ne deriva pertanto, secondo parte resistente, uno schema privatistico, facente riferimento a un rapporto associativo che costituisce contratto di diritto privato, secondo cui, fino all’avvenuta accettazione della domanda, non risultano costituiti né il rapporto associativo, né, conseguentemente, i relativi diritti.

Il resistente proseguiva pertanto evidenziando come l’azione non fosse stata promossa per la tutela di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, come previsto dall’art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., non esistendo una situazione giuridicamente protetta in capo all’aspirante socio tutelata dall’ordinamento sportivo, né da quello civile. Una tale conclusione avrebbe trovato conferma nel fatto che con il ricorso non era stato chiesto il riconoscimento né la

costituzione del diritto all'ingresso nell'associazione, ma esclusivamente la caducazione di una delibera da cui non discende alcun atto giuridico conseguente se non il ripristino della situazione precedente.

Asseriva poi il resistente come il ricorso, contenente la richiesta di un sindacato di legittimità su una delibera associativa, dovesse necessariamente dirsi proposto ex art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., disposizione che prevede la possibilità per i consiglieri assenti e dissenzienti di impugnare delibere federali, ma che non risulta applicabile nel caso di specie.

Il resistente insisteva pertanto nella dichiarazione di inammissibilità dell'azione, non rientrante né nella fattispecie di cui all'art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I. (per mancanza di una situazione giuridica protetta) né in quella prevista dall'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I. (per carenza dei requisiti di legittimazione attiva).

In merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva per assenza di tesseramento e/o di rapporto associativo, parte resistente ribadiva che la giustizia sportiva è rivolta ai soggetti dell'ordinamento sportivo, che, per quanto riguarda l'ordinamento sportivo universitario, sono i tesserati e i soci dei singoli C.U.S.

Riguardo alla permanenza del vincolo alle decisioni degli Organi di giustizia sportiva anche per i soggetti non più associati o non più tesserati quando la controversia sia relativa a fatti e circostanze verificatesi in costanza di tesseramento o di adesione, il resistente evidenziava come la *ratio* di tale norma risiedesse nella necessità di non eludere l'osservanza dei procedimenti sportivi. In sostanza, la norma servirebbe a non permettere a tali soggetti di recedere al fine di eludere il c.d. "vincolo di giustizia", ossia l'obbligo di non adire le corti statali, imposto a soci e tesserati. La norma non avrebbe quindi lo scopo di consentire agli aspiranti soci, nella fase in cui presentano le domande per l'ammissione a un ente, di rivolgersi agli Organi di giustizia sportiva. Secondo la ricostruzione proposta, questa interpretazione sarebbe coerente con la disposizione di cui all'art. 45, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I. secondo cui *"la sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare"*.

In merito alla eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 10 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI e dell'art. 7 del Regolamento di Attuazione dello Statuto del C.U.S. Padova, il C.U.S. sosteneva come – contrariamente a quanto dedotto da controparte – non

sussistesse alcun contrasto tra le due norme. Rilevava poi che l'art. 20 del Regolamento Attuativo dello Statuto FederCUSI, che prevede la possibilità di inoltrare il ricorso all'Assemblea Soci del C.U.S. contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo, doveva essere letto in combinato disposto con l'art. 33 dello Statuto FederCUSI, che prevede la possibilità di adire gli Organi di giustizia Federale solo dopo aver esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S. Il resistente concludeva quindi che il principio posto dallo Statuto FederCUSI fosse il seguente: qualora esista un rimedio associativo interno, questo deve essere esperito prima di rivolgersi alla giustizia federale.

In merito alla eccezione riferita alla violazione della delibera del 6 febbraio 2003, il resistente ribadiva come esistessero specifiche disposizioni volte a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla qualifica di socio, confermando altresì la necessità di applicazione di tali disposizioni. Asseriva poi che la *ratio* dello stabilire la presentazione personale delle domande di associazione dovesse rinvenirsi nella necessità di controllo dell'identità personale e della genuinità della volontà di adesione degli aspiranti soci. Parte resistente rilevava, infine, che vista l'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta all'associazione, questa aveva pieno titolo per richiedere specifiche modalità di adesione, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FederCUSI.

Riguardo al preteso vizio di comunicazione dedotto da controparte, parte resistente ribadiva come le prescrizioni in merito fossero poste a tutela del diritto dell'aspirante socio alla conoscenza della delibera concernente l'ammissione, evidenziando che, nel caso di specie, l'aspirante socio era correttamente venuto a conoscenza di tale delibera e che la proposizione del ricorso evidenziava la mancata violazione del diritto di difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale in rito, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente dovuta ad assenza di tesseramento e/o rapporto associativo e, in ogni caso la carenza di *potestas iudicandi* in capo al Tribunale Federale.

In particolare, il C.U.S. Padova – dato atto che l'art. 31 dello Statuto FederCUSI prevede la competenza degli Organi di Giustizia FederCUSI in materia di violazioni di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento nazionale e di tutti gli obblighi legali e amministrativi che prevedono adempimenti in capo all'associato nello svolgimento delle proprie attività sociali, nonché in materia di violazione degli obblighi di lealtà sportiva e solidarietà tra gli atleti, e dato

altresì atto che l'art. 32 del medesimo Statuto stabilisce l'esclusività della giurisdizione federale solo per singoli soci e tesserati, mentre l'art. 32 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. prevede l'applicabilità delle norme del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. in mancanza del Regolamento di Giustizia Sportiva del C.U.S.I. – deduce sussistere l'assenza di legittimazione attiva del ricorrente in forza dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I., che attribuirebbe esclusivamente ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire dinanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il resistente inoltre ha dedotto la non impugnabilità della delibera del singolo C.U.S. dinanzi alla giustizia Federale, in quanto l'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I. – in ogni caso rivolto a tesserati o affiliati – confina tale sindacato di legittimità alle delibere dell'assemblea federale e del consiglio federale. Ha poi rilevato che, anche a voler ritenere ammissibile l'impugnazione per sindacato di legittimità di una delibera del Consiglio Direttivo del singolo C.U.S., tale possibilità di impugnazione sarebbe riservata ai consiglieri assenti o dissenzienti, mentre il singolo tesserato avrebbe esclusivamente titolo per impugnare le delibere assembleari lesive della sua sfera giuridica.

L'eccezione è infondata, in entrambe le sue articolazioni.

Con riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha agito ex art. 31 dello Statuto FederCUSI chiedendo l'annullamento della decisione assunta con delibera n. 23/2023 e, per l'effetto, ordinarsi al Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova l'esame della domanda trasmessa.

Queste le disposizioni statutarie di riferimento: l'art. 31 dello Statuto FederCUSI riserva agli Organi di Giustizia FederCUSI la competenza in materia di violazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento nazionale di FederCUSI e dei C.U.S., mentre l'art. 32, comma 2 dello Statuto FederCUSI prevede l'obbligo di adire gli Organi di Giustizia FederCUSI anche per coloro che non siano più associati o tesserati, quando la controversia riguardi questioni relative alle materie di cui al precedente art. 31 afferenti a fatti o circostanze verificatisi in costanza di tesseramento o adesione.

La *ratio* di tali disposizioni risiede all'evidenza nella necessità di ricomprendere nell'ambito della competenza degli Organi di giustizia di FedrCusi ogni controversia relativa alla violazione delle norme dell'ordinamento nazionale di FederCusi e dei C.U.S.

Ove proposta una domanda di tal genere, l'escludere dal novero di soggetti legittimati ad agire dinanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo un aspirante socio che ricorre lamentando l'invalidità della delibera che ha disposto la sua esclusione, comporterebbe l'espunzione dal sindacato degli Organi di Giustizia FederCUSI di una controversia attinente alla (possibile) violazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento nazionale di FederCUSI dei singoli C.U.S., in aperta violazione di quanto disposto dall'art. 31 dello Statuto FederCUSI.

In tale quadro il richiamo all'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. – applicabile ex art. 32 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. – risulta, in concreto, inidoneo a legittimare la formulata eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che il sostenere che tale disposizione stabilisca una preclusione, per gli aspiranti soci, di adire gli organi di giustizia per la tutela degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo non risulta in alcun modo coerente con sistema normativo di riferimento.

Con riferimento, poi, alla dedotta non impugnabilità da parte dell'aspirante socio della delibera del Consiglio Direttivo del singolo C.U.S. dinanzi alla giustizia Federale, si osserva quanto segue. Se, da un lato, è vero che l'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. prevede la possibilità di impugnare le delibere del consiglio federale esclusivamente per i consiglieri assenti o dissenzienti, lasciando al singolo tesserato la possibilità di impugnare le delibere assembleari che ledano la sua sfera giuridica, e che, pertanto, una tale possibilità di impugnativa deve ritenersi esclusa per una delibera del Consiglio Direttivo della Federazione da parte di un (aspirante) socio, d'altro canto si deve rilevare come la disposizione richiamata, nel caso concreto, non possa trovare applicazione.

Invero, l'art. 32 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I., nel disciplinare gli Organi di Giustizia Sportiva, al comma 2 stabilisce che *"in mancanza del Regolamento di Giustizia Sportiva del CUSI, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice della Giustizia Sportiva del CONI"*. Le previsioni del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. possono quindi trovare applicazione soltanto nei limiti della compatibilità.

Nel caso di specie l'art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I. non può trovare applicazione per la differenza dei presupposti, non essendo la delibera impugnata una deliberazione del Consiglio Federale.

In conclusione l'eccezione non merita positivo scrutinio.

2. Sempre in via pregiudiziale in rito, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I., deducendo sussistere difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente e difetto di *potestas iudicandi* del Tribunale. La disposizione richiamata tipizza la possibilità di inoltrare un ricorso all'Assemblea dei Soci del C.U.S. contro la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o al suo rinnovo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del rigetto. Secondo la ricostruzione prospettata dal C.U.S. Padova, tale norma, richiamata dall'art. 8, comma 4 dello Statuto C.U.S. Padova, se letta in combinato disposto con l'art. 33, comma 1, dello Statuto FederCUSI, che prevede la possibilità di adire gli organi di giustizia federale solo dopo aver esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S., determinerebbe inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva del ricorrente e incompetenza del Tribunale adito.

L'eccezione è fondata, alla luce del contesto regolamentare di riferimento.

Come rilevato dal resistente, l'art. 33, comma 1, dello Statuto FederCUSI stabilisce che *“per le controversie relative ai rapporti associativi tra i singoli soci e/o tesserati e tra questi e i C.U.S. di appartenenza, gli Organi di Giustizia Federale possono essere aditi dalla parte che vi abbia interesse solo dopo avere esperito i rimedi di risoluzione delle controversie previsti dagli statuti dei singoli C.U.S.”*, in tal modo qualificando la Giustizia Federale come un rimedio da utilizzare solo in esito all'esperimento dei rimedi previsti dai singoli C.U.S.

Con specifico riferimento al tema in controversia, l'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. prevede un rimedio interno di risoluzione della controversia relativa alla mancata ammissione dell'aspirante socio, rimedio che si sostanzia nella possibilità di inoltrare un ricorso all'Assemblea dei Soci del C.U.S. avverso la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio.

E ancora, l'art. 7 del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova prevede la possibilità, per ogni socio effettivo o anziano, di inoltrare ricorso all'Assemblea dei Soci avverso la mancata accettazione della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio o del suo rinnovo entro trenta giorni dalla comunicazione.

Sul punto, non meritano accoglimento le argomentazioni del ricorrente, che sostiene la sussistenza di un contrasto tra l'art. 20 del Regolamento di Attuazione dello Statuto C.U.S.I. e l'art. 7 del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova, in quanto quest'ultima disposizione limiterebbe la possibilità di presentare ricorso all'Assemblea dei Soci solo a *“ogni*

socio effettivo o anziano". Sostenere infatti che soltanto i soci possano presentare ricorso all'Assemblea avverso il rigetto della richiesta di iscrizione alla qualifica di socio, significherebbe, di fatto, sostenere che nessuno può presentare un tale ricorso, e ciò anche alla luce del principio di carattere generale (e comunque tipizzato dall'art. 6, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva) in forza del quale l'azione può essere esercitata esclusivamente dal titolare della situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento federale.

Né risulta rilevante e comunque dirimente l'utilizzazione, nella formulazione delle disposizioni richiamate, del verbo "*potere*". Una tale formulazione letterale deve ritenersi giustificata dalla circostanza che la proposizione del ricorso dinanzi all'Assemblea dei Soci costituisce un diritto attribuito all'aspirante socio, il quale ben potrebbe non avere interesse ad azionare un tale diritto. Una tale formulazione, di contro, non legittima in alcun modo la conclusione che l'aspirante socio abbia da subito titolo per adire direttamente gli Organi della Giustizia Federale. In conclusione l'eccezione è fondata atteso che parte ricorrente, in via preventiva, avrebbe dovuto adire l'Assemblea dei Soci e, soltanto a seguito dell'esperimento di tale rimedio, avrebbe potuto ricorrere agli Organi della Giustizia Federale.

Quanto infine alla richiesta di rimessione in termini, si ritiene, al di là della questione della esistenza di un potere di tal genere in capo al Tribunale avuto riguardo ai caratteri della fattispecie in esame, come non sussistano nella specie i presupposti per una tale pronuncia.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Fermo quanto sopra, per completezza espositiva, si osserva quanto segue nel merito dei tre motivi di ricorso.

a. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha in primo luogo dedotto come non sussisterebbero specifiche disposizioni in ordine alle modalità di trasmissione della domanda di associazione nell'ambito della regolamentazione di FederCUSI e del C.U.S. di Padova, con la conseguenza che la decisione adottata dal Consiglio Direttivo del C.U.S. Padova in data 13 dicembre 2023 sarebbe illegittima.

L'art. 17 dello Statuto FederCUSI, in materia di Soci del C.U.S., al comma 1, stabilisce che *"sono soci del C.U.S. le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento di domanda di iscrizione. Si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi"*, chiarendo, al comma 4, che *"per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal Regolamento del presente Statuto"*.

Al riguardo, l'art. 17 del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I., nel disciplinare l'iscrizione dei soci, al comma 1 stabilisce come le domande di iscrizione dei nuovi soci effettivi debbano essere presentate al Consiglio Direttivo del C.U.S. di riferimento secondo le modalità previste dai singoli regolamenti, a conferma della possibilità, per i singoli C.U. S., di disciplinare l'iter di ammissione e, quindi, le modalità di presentazione delle relative domande.

Dato atto della possibilità per il C.U.S. Padova di disciplinare le modalità di presentazione delle domande di ammissione, correttamente parte resistente ha richiamato l'applicazione della delibera del 6 febbraio 2003, delibera con la quale il C.U.S. Padova ha disciplinato le modalità di presentazione della domanda di associazione e che costituisce la disposizione che specificamente disciplina, in via generale, le modalità di presentazione della domanda di associazione.

In secondo luogo parte ricorrente ha dedotto che la delibera 6/2003 non era conosciuta o conoscibile.

Tale assunto risulta documentalmente smentito, come attestato dal tenore del verbale della riunione della Commissione Soci del 25 maggio 2023, nell'ambito della quale erano state precisate le modalità di presentazione della domanda di ammissione quale socio, a riprova della conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni e delle modalità per la presentazione delle domande anche da parte degli aspiranti soci del C.U.S.

Le circostanze – affermate da parte ricorrente - che la richiamata delibera in data 6 febbraio 2003 non avrebbe potuto essere conosciuta dai soggetti che intendevano presentare la domanda e che una tale delibera non sarebbe stata idoneamente comunicata agli stessi, oltre a non trovare conforto negli atti – atteso che, come detto, dal verbale della Commissione Soci del 25 maggio 2023 risulta che in tale sede sono state espressamente confermate le modalità di presentazione delle domande ed è stata stabilita una modalità ulteriore rispetto a quelle già adottate – non risulterebbero comunque dirimenti, sussistendo all'evidenza in capo al soggetto che intende presentare una domanda di ammissione a una associazione un preciso onere di informarsi delle regole che l'associazione ha stabilito per una tale ammissione.

In conclusione, in ragione della esistenza di apposita disciplina, non potevano ritenersi ammissibili – e valide – le domande presentate con modalità differenti da quelle prescritte dalla richiamata disciplina.

- b. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha contestato la determinazione impugnata per la violazione dell'art. 18, comma 2 del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Sociale per l'attuazione dello Statuto C.U.S. Padova. Tali norme prevedono che, in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il C.U.S. debba inviare mediante raccomandata A/R una comunicazione esplicativa delle ragioni del rigetto, entro venti giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo. Parte ricorrente fa discendere l'invalidità della delibera n. 23/2023 dal fatto che il rifiuto della richiesta di ammissione sia stato comunicato agli aspiranti soci anziani via e-mail e non a mezzo raccomandata A/R.

Anche tale motivo non sembra presentare profili di fondatezza.

Il giudizio, invero, riguarda gli asseriti vizi di illegittimità delibera n. 23/2023; sarebbe illogico – ancor prima sul piano temporale che su quello giuridico – far discendere l'illegittimità di un atto da un elemento successivo alla sua formazione, quale la modalità di comunicazione dello stesso.

Invero, la *ratio* delle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 2, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e 5, comma 2, del Regolamento Sociale per l'attuazione dello Statuto C.U.S. Padova sembra doversi rinvenire nella necessità di avere certezza – anche ai fini dei termini di relativa impugnativa – della ricezione della comunicazione di diniego di ammissione da parte dell'aspirante socio, e non già nell'individuazione di un ulteriore elemento della determinazione volto a garantire – ovvero a inficiare – *ex post* la legittimità di una delibera già adottata.

Non dirimenti risultano poi le considerazioni in merito al dedotto difetto di motivazione relativamente alle ragioni del rigetto, in quanto dalle comunicazioni inviate dal C.U.S. Padova si evince chiaramente come il rigetto delle domande fosse da ricondurre alle modalità di presentazione delle stesse.

- c. Quale ultimo motivo, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego alla luce dell'applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità della forma, di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c., in virtù del quale la nullità dell'atto non può essere dichiarata qualora lo scopo sia stato in concreto raggiunto. Secondo la ricostruzione proposta, le domande di ammissione quali soci anziani del C.U.S. Padova sarebbero comunque giunte al Consiglio Direttivo, preposto all'esame delle stesse e, pertanto, vista la

sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per l'ammissione a socio, non sussisterebbero vizi di forma né motivi di preclusione all'esame di tali domande.

Anche quest'ultimo non sembra presentare profili di fondatezza.

In conformità di quanto rilevato da parte resistente, consentire la valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, di domande pervenute con modalità diverse rispetto a quelle previste significherebbe, sostanzialmente, incorrere nella violazione dell'art. 17 dello Statuto FederCUSI che, in materia di Soci del C.U.S., stabilisce che per divenire socio effettivo o anziano di un C.U.S. gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità stabilite negli atti dell'associazione adottati in conformità del Regolamento di attuazione dello Statuto. Affermare che le domande presentate con modalità diverse rispetto a quelle stabilite debbano essere ammesse perché sono state comunque ricevute dall'organo preposto alla loro valutazione significherebbe, pertanto, violare le norme dello Statuto FederCUSI, del Regolamento di attuazione dello Statuto C.U.S.I. e del Regolamento per l'Attuazione dello Statuto C.U.S. Padova che prevedono la possibilità dei singoli C.U.S. di disciplinare le modalità di presentazione delle domande.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.

In merito alle spese, il Tribunale è dell'avviso che, anche avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla novità delle questioni trattate, sussistano giusti motivi per la relativa integrale compensazione tra le parti.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria richiesta ed eccezione disattesa, respinta ovvero assorbita, dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni indicate in motivazione e dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Così deciso nelle camere di consiglio del 1° agosto 2024 e 14 ottobre 2024, e sottoscritto da ciascun componente nella data riportata nella firma digitale.

Prof. Luigi Melica

Avv. Marco Triggs

Avv. Italo Rocco

Il Segretario

Avv. Lorenzo Grisostomi Travaglini